



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 96 del 10/09/2024

OGGETTO: NUOVE LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO LUDOTECA "UN TRAFFICO DI GIOCHI" E CONTESTUALE MODIFICA ALLE TARIFFE ISEE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **settembre** alle ore **08:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANGA GIANMARIO	Sindaco	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assessore	Presente
MAFFEIS PAOLO	Assessore	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale SAIA LEANDRA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZANGA GIANMARIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NUOVE LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO LUDOTECA "UN TRAFFICO DI GIOCHI" E CONTESTUALE MODIFICA ALLE TARIFFE ISEE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2025.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO

che a seguito di nuove esigenze da parte della cittadinanza di Albano S. Alessandro, si rende necessario implementare il servizio socio-educativo-assistenziale, sostegno e promozione della persona presso la Ludoteca comunale;
che lo stesso continuerà ad essere coordinato dalla Responsabile dell'Area Politiche Familiari e Sociali, in collaborazione con il gestore esterno appaltatore il servizio, con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, con tutti gli Enti e le realtà comunali presenti e con tutti i collaboranti alle varie iniziative;

CONSIDERATO

Che le "Nuove linee di indirizzo" comportano una variazione sostanziale rispetto alle precedenti, apportandone l'abrogazione totale;

Che all'art. 9 "ISCRIZIONI" delle "Nuove linee di indirizzo" l'accesso al servizio sarà:

- GRATUITO per tutte le attività;
- GRATUITO per residenti e non residenti (con priorità riservata ai residenti in caso di completamento della capienza);
- LIBERE durante tutto il periodo di apertura;

RICHIAMATA la DG N 163/2023 del Comune di Albano Sant'Alessandro avente per oggetto "Definizione dei costi complessivi, delle tariffe e delle contribuzioni dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024" nel cui allegato sono citati i servizi di mensa scolastica, impianti sportivi e lampade votive ;

VERIFICATA la normativa in tema di servizi a domanda individuale all'art.6 del DL 55/1983 convertito in legge n 131/1983 nelle cui categorie non si cita il servizio di ludoteca e neppure un servizio simile ;

DATO ATTO

-che il servizio di LUDOTECA, come dichiarato nel capitolato d'appalto -lex specialis- è intesa come "servizio socio educativo finalizzato a stimolare e a sostenere i bambini ed i loro genitori nel percorso di vita che stanno attraversando con un'attenzione specifica alla relazione che li unisce: " La ludoteca è un servizio rivolto a sostenere e potenziare la famiglia ";

-che per le motivazioni sopra esposte la ludoteca sia classificabile come un servizio dall'alto valore preventivo ;

-che , in considerazione dell'elevato numero di situazioni familiari fragili in carico al servizio per le politiche familiari e sociali e in carico all'ufficio tutela minori dell'Ambito di Seriate residenti sul territorio comunale , risulti importante implementare l'intervento educativo preventivo a sostegno del ruolo genitoriale e a sostegno dello sviluppo psico fisico dei bambini e delle bambine;

RITENUTO necessario modificare le modalità di accesso alla ludoteca per facilitare l'accoglienza delle famiglie riducendo ogni possibile ostacolo di ordine burocratico ed economico soprattutto per quelle situazioni di maggiore fragilità che necessitano di un accompagnamento da parte del servizio ;

VALUTATO PERTANTO NECESSARIO eliminare la quota di iscrizione e compartecipazione per l'accesso al servizio come definito all'art 9 delle " NUOVE LINEE DI INDIRIZZO" come segue :

- iscrizioni e compartecipazione : GRATUITE E LIBERE durante tutto il periodo di apertura per residenti e non residenti (con priorità assoluta per i residenti in caso di completamento della capienza) ;

PRESO ATTO

che la nuova modalità di iscrizione al servizio comporterà la variazione all'approvazione delle "TARIFFE ISEE 2024", approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2023 del 12.12.2023, così come segue:

precedente tariffario (che rimarrà in vigore nel periodo dal 01.09.2024 al 31.12.2024 con costi a carico dell'utenza riparametrati sui 4 mesi di effettiva fruizione del servizio e non sull'intero anno scolastico della ludoteca) in rispetto a quanto previsto dal comma 169 della legge 296/2006 Legge approvazione bilancio):

Tariffe Comunali Albano Sant'Alessandro – SERVIZIO LUDOTECA -

8. LUDOTECA – D.G. n. 175/2023 -

FASCIA	DA ISEE:	A ISEE:	COSTO A CARICO DELL'UTENTE	Il costo a carico dell'utente è per anno scolastico 2024/2025. La ludoteca è un servizio considerato come servizio diurno minorile aperto dal 01.09/ogni anno al 10.06/ogni anno. Il calcolo del costo non segue la progressione lineare ma procede in base alla fascia di appartenenza.
1	€ 0,00	499,00	ESENTE	
2	500,00	10.000,00	75,00	
3	10.001,00	20.000,00	90,00	
4	20.001,00	30.000,00	105,00	
5	30.001,00	40.000,00	120,00	
6	oltre € 40.000,00		150,00	

8. LUDOTECA per NON RESIDENTI: Senza ISEE quota fissa € 180,00/per intero anno scolastico;

8. LUDOTECA per SOGGETTI INSERITI IN ASSOCIAZIONE AGATHA': applicazione costi da convenzione -

Iscrizioni e costo a carico dell'utente per periodo sopra indicato.

Pagamento in soluzione unica con ricevuta da presentarsi in loco al primo accesso.

NUOVO TARIFFARIO ISEE per accesso al servizio in vigore dal 01.01.2025

8. LUDOTECA –

FASCIA	DA ISEE:	A ISEE:	COSTO A CARICO DELL'UTENTE	
--------	----------	---------	----------------------------	--

1	€ 0,00	499,00	ESENTE	Iscrizione e compartecipazione GRATUITA per la fruizione del servizio per tutte le fasce d'età, per residenti e non residenti in Albano S.A.
2	500,00	10.000,00	ESENTE	
3	10.001,00	20.000,00	ESENTE	
4	20.001,00	30.000,00	ESENTE	
5	30.001,00	40.000,00	ESENTE	
6	oltre € 40.000,00		ESENTE	

Iscrizioni per NON RESIDENTI: si mantengono le medesime possibilità di iscrizione eccezion fatta, in caso di completamento della capienza iscrivibile, verrà data priorità ai residenti di Albano S.A..

RITENUTO

che la nuova progettualità legata al servizio e la conseguente esenzione al pagamento così come sopra indicata, siano coerenti con le scelte di questa Amministrazione Comunale, mirate ad aumentare il coinvolgimento delle famiglie e dei ragazzi di tutte le fasce d'età in tutte le attività ad esse collegate;

RICHIAMATO

l'art 5 della legge 328/2000 "Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore (...);

RICHIAMATO,

quale criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), alla luce del quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini. La sussidiarietà orizzontale, in particolare, opera come limite all'esercizio delle competenze da parte dei pubblici poteri: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta, in via preferenziale, ai privati o alle formazioni sociali, mentre l'ente locale ha un ruolo meramente sussidiario, di coordinamento, controllo, promozione e sostitutivo, solo nel caso in cui gli obiettivi fissati possano essere meglio perseguiti dal livello di governo superiore;

VISTA,

ai fini della declinazione del succitato principio, la deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ribadisce per il Comune il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini istituzionali e statutarie dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. Ai fini della motivazione del presente atto, pare interessante la seguente precisazione della Sezione: "L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria". La disposizione precisa altresì che detti enti, "che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche", chiarendo al riguardo che "sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo

tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

RICHIAMATI

- Legge nr. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.Lgs 117/2017: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- la L. n.190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016 (Trattamento dati personali);
- il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e successivo D. Lgs 101/2018 (Privacy);
- l'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 11/06/2024;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento in materia di servizi sociali approvato con D.C.C. n. 38/20215;

SENTITO l'Assessore di riferimento, Sindaco Zanga Gianmario;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** espresso **FAVOREVOLMENTE** dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** espresso **FAVOREVOLMENTE** dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE

le **NUOVE LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO** per la fruizione del **servizio LUDOTECA** "UN TRAFFICO DI GIOCHI" a decorrere dal 09.09.2024 così come allegato al presente atto e composto da 22 articoli, abrogando completamente le vecchie linee di indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2019 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE

la modifica al **NUOVO TARIFFARIO ISEE** per l'accesso al servizio **Ludoteca** come in premessa indicato, ovvero accesso totalmente GRATUITO per residente e non residenti e con iscrizione libera durante tutto l'anno di apertura del servizio previsto nel capitolato di gara nel periodo dal 01.09 al 30.06, con decorrenza dal 01.01.2025 così come previsto dal comma 169 della Legge 296/2006 "Legge formazione ed approvazione del bilancio";

DI STABILIRE

che per il periodo dal 09.09.2024 al 31.12.2024:

le ISCRIZIONI

verranno raccolte in loco, direttamente dagli educatori della cooperativa aggiudicataria il servizio, e perfezionate nel loro iter così come indicato agli artt. 6 e 9 del "Nuovo indirizzo operativo" allegato al presente atto e considerato parte essenziale;

il COSTO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

verrà quantificato tenendo conto delle Tariffe Isee anno 2024 e riparametrato sui mesi effettivi di fruizione dello stesso sul quadrimestre in parola; ovvero non verranno addebitate, a settembre, somme per l'intero anno sociale-Educativo (01.09-30.06) di accesso al servizio ludoteca.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **30** del **10.09.2024**

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Generale
SAIA LEANDRA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2024 / 877
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: NUOVE LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
LUDOTECA "UN TRAFFICO DI GIOCHI" E CONTESTUALE MODIFICA ALLE TARIFFE
ISEE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 28/08/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2024 / 877
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: NUOVE LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
LUDOTECA "UN TRAFFICO DI GIOCHI" E CONTESTUALE MODIFICA ALLE TARIFFE
ISEE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO A DECORRERE DAL 01.01.2025.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 27/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)